REGOLAMENTO (CEE) N. 1736/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1991/1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire tali obiettivi è di importanza fondamentale evitare che aumenti il divario tra produzione e domanda; che a tal fine occorre fissare i prezzi di orientamento per la campagna 1991/1992 allo stesso livello di quelli adottati per la campagna precedente;

considerando che in Spagna il livello dei prezzi è differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito;

considerando che l'andamento del mercato portoghese ha fatto registrare un incremento dei prezzi dei vini da tavola che hanno raggiunto un livello comparabile a quello degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che è pertanto opportuno, per la campagna 1991/1992, fissare i prezzi di orientamento per il Portogallo allo stesso livello di quelli della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che i prezzi di orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1991/1992, i prezzi di orientamento per i vini da tavola sono fissati come sotto indicato:

Tipo di vino	Prezzo di orientamento della Comunità eccettuata la Spagna	Prezzo di orientamento della Spagna
R I	3,21 ECU/% vol/hl	3,01 ECU/% vol/hl
R II	3,21 ECU/% vol/hl	3,01 ECU/% vol/hl
R III	52,14 ECU/hl	48,81 ECU/hl
A I	3,21 ECU/% vol/hl	3,01 ECU/% vol/hl
A II	69,48 ECU/hl	65,04 ECU/hl
A III	79,35 ECU/hl	74,28 ECU/hl

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 83.
(4) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.
(5) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.